



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

Settore 1° - Affari Generali - Servizi Sociali e Culturali

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N° **136** del Registro di Settore
del **27-10-2020**

N° **489** del Registro Generale
del **03-11-2020**

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate dipendenti anno 2020.

Il giorno **27-10-2020**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

VISTO il testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il D Lgs. D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblica e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO che:

- il citato testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è conciato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, a 75, il quale prevede che *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

EVIDENZIATO che detto limite per il Comune di Tuglie è pari ad € 101.504,49 distinto come segue:

Progressione Economiche Orizzontali	€ 31.445,38
R.I.A.	€ 8.597,55
Posizioni Organizzative	€ 31.200,00
Fondo del salario accessorio (Determinazione Dirigenziale R.G. n° 218 del 10.06.2016)	€ 30.261,56

DATO ATTO che l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, dispone che *“... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

VISTO il D.M. del 17.03.2020 recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.”*, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108 nella parte della premessa in cui testualmente prevede *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

PRESO ATTO che le disposizioni di cui al citato decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nel citato art. 33, *“si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”* in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n° 179877 del 01.09.2020 e, in particolare, la parte in cui ribadisce che, nell'ipotesi in cui *“in un certo anno il personale scendesse”* al di sotto del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, *“il limite 2016 non subirà alcun adeguamento, né in aumento, né in diminuzione”*;

RILEVATO, altresì, che, secondo l'interpretazione fornita nella richiamata circolare nella nota n.2, occorre prendere a riferimento il solo personale in servizio a tempo indeterminato ai fini del calcolo del limite di cui al citato art. 33, comma 2, ultimo periodo del citato D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 s.m.i.;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2018 risultavano in servizio n° 17 dipendenti a tempo indeterminato, mentre, alla data del 31.12.2020 - considerati pure le cessazioni dal servizio e gli effettivi periodi lavorativi - il personale in servizio va quantificato in n° 12,33 dipendenti a tempo indeterminato, numero, quindi, inferiore a quello precedente, sicché - alla luce di quanto indicato dal D.M. del 17.03.2020 e ribadito dalla richiamata circolare n° 179877 del 01.09.2020 - rimane confermato il limite 2016 come innanzi richiamato e pari ad € 101.504,49;

VISTO l'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018 che testualmente dispone: *“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”*

VISTI, altresì, il comma 2, lett. a) e b), del citato art. 67 del CCNL 21.05.2018, che dispongono: *“2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;*

DATO ATTO che al 31.12.2015, risultavano in servizio n° 20 dipendenti, sicché – in virtù della disposizione testé richiamata – risulta necessario integrare il fondo della somma di € 1.664,00;

DATO ATTO che le somme di cui all'art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 ammontano complessivamente ad € 791,70;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017, ha apportato le seguenti modifiche all'art. 113 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), inserendo il co. 5-bis: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;*

RAMMENTATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

DATO ATTO, conseguentemente, che il fondo per il salario accessorio del 2020 viene ad essere così costituito:

Fondo di cui alla determinazione	€ 30.261,56
----------------------------------	-------------

R.G. n° 540 del 14.11.2019 (consolidato 2017)	
Somma di cui all'art.67, comma 2, lettere a) del CCNL 21.05.2018	€ 1.664,00
Somma di cui all'art.67, comma 2, lettere b) del CCNL 21.05.2018	€ 791,70
R.I.A. relativa alle 7 unità di personale cessate dal servizio negli anni 2018 e 2019 calcolata ai sensi dell'art.67, comma 2, lettere b) del CCNL 21.05.2018 (€4.914,13), oltre alle somme di cui all'art. 67, comma 3, lett.d, relative al personale collocato in pensione nell'anno 2019 (€ 442,41)	€ 5.356,54
Fondo da destinare al salario accessorio per l'anno 2020	€ 38.073,80

DATO ATTO che la somma dell'importo del fondo al netto delle voci di cui all'art. 67, comma 2, lett. a (€1.664,00) e b (791,70), pari ad € 35.618,10, dell'importo delle PEO del personale in servizio pari ad € 17.347,15, dell'importo del fondo delle posizioni organizzative pari ad € 31.200,00, dell'importo delle R.I.A. del personale in servizio pari ad € 3.683,42, per un totale di € 87.848,67, rientra nei limiti del surrichiamato tetto del 2016, pari ad € 101.504,49;

DETERMINA

1. di stabilire che il fondo per il salario accessorio del 2020 viene ad essere così costituito:

Fondo di cui alla determinazione R.G. n° 540 del 14.11.2019 (consolidato 2017)	€ 30.261,56
Somma di cui all'art.67, comma 2, lettere a) del CCNL 21.05.2018	€ 1.664,00
Somma di cui all'art.67, comma 2, lettere b) del CCNL 21.05.2018	€ 791,70
R.I.A. relativa alle 7 unità di personale cessate dal servizio negli anni 2018 e 2019 calcolata ai sensi dell'art.67, comma 2, lettere b) del CCNL 21.05.2018 (€4.914,13), oltre alle somme di cui all'art. 67, comma 3, lett.d, relative al personale collocato in pensione nell'anno 2019 (€ 442,41)	€ 5.356,54
Fondo da destinare al salario accessorio per l'anno 2020	€ 38.073,80

2. di dare atto che la somma dell'importo del fondo al netto delle voci di cui all'art. 67, comma 2, lett. a (€1.664,00) e b (791,70), pari ad € 35.618,10, dell'importo delle PEO del personale in servizio pari ad € 17.347,15, dell'importo del fondo delle posizioni organizzative pari ad € 31.200,00, dell'importo delle R.I.A. del personale in servizio pari ad € 3.683,42, per un totale di € 87.848,67, rientra nei limiti del surrichiamato tetto del 2016, pari ad € 101.504,49;
3. di dare atto, altresì, che l'importo di € 38.073,80 trova imputazione al capitolo 01101446 del redigendo bilancio 2020;
4. di comunicare per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale.

Il Responsabile del Servizio
F.to Fabio Ciullo

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Dott. Angelo Palmisano

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

NOTE: FAVOREVOLE

Tuglie, **27-10-2020**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Cosimo Barone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, **03-11-2020**

L'incaricato della tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
F.to Sig. Fabio Ciullo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tuglie, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Angelo Palmisano
